



# FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale  
[www.flpdifesa.it](http://www.flpdifesa.it)



## **NOTIZIARIO N.81 DEL 24 GIUGNO 2011**

A SEGUITO DELLA NOSTRA INIZIATIVA, LO SME DICHIARA NULLA LA DISPOSIZIONE DEL COMANDO R.M.S.

### **I FUNZIONARI POSSONO SVOLGERE FUNZIONI DIRIGENZIALI**

I colleghi ricorderanno certamente la vicenda da noi segnalata nel Notiziario n. 45 dell' 8 apr. u.s.: sulla base della risposta di Persociv ad uno specifico quesito posto dal Centro Documentale (ex Distretto Militare) di Salerno, nella quale la Direzione Generale aveva espresso l'avviso che, a seguito dell'entrata in vigore dal 4.11.2010 del Nuovo Sistema di Classificazione (N.S.C.), ai dipendenti in possesso del profilo prof. di funzionario amministrativo *"non possono essere assegnate mansioni che prevedano la sostituzione del Dirigente"*, il Comando Regione Militare Sud (RMS) di Palermo aveva inviato a tutti i CME (Comandi Militari Esercito) e CEDOC (Centri Documentali) dipendenti la lettera prot. 9791 datata 28.03.2011 nella quale disponeva che, siccome *"la declaratoria del predetto profilo non prevede più la funzione di sostituzione del Dirigente, lo stesso non potrà essere più il sostituto del Capo Centro Documentale contrariamente a quanto riportato dalle Tabelle Organiche in vigore"*. Una iniziativa, quella del Comando RMS, che avevamo giudicato di "mala civilizzazione", e che si era addirittura spinta al punto da modificare le Tabelle Organiche vigenti, pur in mancanza di alcuna disposizione dello SM competente.

Venuti a conoscenza del fatto, lo abbiamo una prima volta rappresentato a SME-RPGF nel corso della riunione del 19 apr. u.s. (vds. Notiziario n. 49 di pari data), che successivamente abbiamo formalmente interessato con la nota prot. n. 47 del 27.04.2011 nella quale esprimevamo il nostro avviso sul fatto che *"in mancanza di specifiche determinazioni di codesto Stato Maggiore, unico soggetto competente, in ordine alle TT.OO. in vigore su tutti i CEDOC insistenti sull'intero territorio nazionale, la disposizione sopra richiamata emanata dal Comando R.M.S. ci appare illegittima, e in quanto tale va rapidamente rimossa"*, invocando *"un intervento urgente"* dello SM (vds. il Notiziario n. 55 del 28 apr.).

A seguito della nostra iniziativa, lo Stato Maggiore Esercito ha interessato direttamente con specifico quesito la Direzione Generale per il personale civile, la quale, nella sua argomentata risposta, ha conclusivamente affermato che il Vice Capo del Centro documentale *"può svolgere i compiti attinenti alle mansioni indicate della declaratoria del profilo di appartenenza... nonché alcune funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. 165/2001 per periodi determinati su delega del Dirigente"*.

A seguire, lo Stato Maggiore Esercito, preso atto della posizione espressa da Persociv, ha dato risposta alla nostra O.S. con il foglio prot. n. 2903 del 14 giu. con cui ha confermato che *"è possibile, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Dirigente, delegare al funzionario alcuni compiti dirigenziali e che pertanto quanto indicato nelle Tabelle Organiche, in merito alle attribuzioni del Vice Capo Centro Documentale, è coerente con quanto precisato dalla Direzione Generale per tale incarico"*.

Segnaliamo ai colleghi la chiusa finale della risposta pervenutaci da SME, che riportiamo nel suo testo integrale: *"la disposizione emanata dal Comando Regione Militare Sud non ha effetti giuridico-ordinativi, conseguentemente è da considerarsi nulla. I suddetti chiarimenti sono stati partecipati alla linea di comando"*. Ogni ulteriore commento da parte nostra appare del tutto superfluo.

Preso atto di quanto sopra, abbiamo già provveduto a comunicare a Persociv che la nostra richiesta, avanzata con let. prot. n. 035 dell'8.04.2011 *"di interpretazione autentica in merito ai contenuti professionali a fattor comune della declaratoria del profilo di funzionario dell'Area Terza"*, in considerazione della risposta pervenutaci da SME-RPGF, dovesse ovviamente considerarsi annullata.

In allegato, copia della risposta di SME con relativo annesso recante il parere di Persociv.  
Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE  
(Giancarlo PITTELLI)



FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale

Piazza Dante, 12 00185 ROMA  
Tel 06.77201726 - Fax 06.23328792- 77201728  
e-mail: nazionale@flpdifesa.it





# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA

Prot. n. 2903 Cod. Id.152 Ind. Cl. 1.8.3.8  
Annessi: 1

00187 Roma, 14 GIU. 2011.

OGGETTO: Incarico di Vice Capo Centro Documentale.

A: FLP DIFESA – COORDINAMENTO NAZIONALE

ROMA

e, per conoscenza:

MINISTERO DELLA DIFESA  
Gabinetto del Ministro

ROMA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rife let. n. 047/CND in data 27 aprile 2011.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In merito a quanto richiesto con lettera in riferimento, si evidenzia che la Direzione Generale del Personale Civile si è recentemente espressa in relazione alla problematica del Vice Capo Centro Documentale (copia annessa), stabilendo che è possibile, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Dirigente, delegare al Funzionario alcuni compiti dirigenziali, per periodi determinati, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa. Pertanto, quanto indicato nelle Tabelle Organiche, in merito alle attribuzioni del Vice Capo Centro Documentale, è coerente con quanto precisato dalla Direzione Generale per tale incarico.
2. Si soggiunge che la disposizione emanata dal Comando Regione Militare Sud non ha effetti giuridico-ordinativi, conseguentemente è da considerarsi nulla. I suddetti chiarimenti sono stati partecipati alla linea di comando.
3. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.

FLP DIFESA Coordinamento Nazionale	
Data	17.6.2011
Prot. N.	0074. CDH. 2

d'ordine  
IL CAPO REPARTO  
(Gen. B. Mauro SCACCLA)

M\_D GCIV

prot.

37367

Div 3^

data

27 MAG. 2011



PARTENZA

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto - 3^ Divisione, 1^ Sezione

Dr. Fulvio Angelini  
 Telefono 06.4986.2422 - fax 06.4986.2409  
 rep2d3s1@persociv.difesa.it

Viale dell'Università, 4 - 00185 Roma

STATO MAGGIORE ESERCITO  
 - RPF

ROMA

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE ESERCITO  
 - DIPE

ROMA

**OGGETTO:** incarico di "Vice Capo Centro Documentale".

\*\*\*\*\*

Si fa riferimento a quanto rappresentato dall'O.S. FLP-Difesa con lettere n. 25/CND dell'8 aprile 2011 e n. 47/CND del 27 aprile 2011, in relazione al conferimento dell'incarico di "Vice Capo Centro Documentale" a funzionari civili della terza area e alla possibilità di sostituire il dirigente in caso di assenza.

La questione sembra prendere avvio da uno specifico quesito posto sull'argomento dal Centro Documentale di Salerno, al quale la scrivente ha recentemente fornito risposta con la lettera n. 11230 del 18 febbraio 2011 (che ad ogni buon conto si unisce in copia).

A conferma e maggior chiarimento di quanto ivi esposto, si ritiene opportuno porre all'attenzione di codesto S.M. - per quanto riguarda eventuali aspetti di interesse - i seguenti elementi.

1. L'introduzione del "Nuovo Sistema di Classificazione" (NSC) del personale civile operato dal CCNI 3 novembre 2010 non muta - e non potrebbe mutare - il quadro normativo da tempo esistente, costituito dal d.lgs. 165/2001, dal CCNL 21 aprile 2006 - Area I Dirigenza - e dal CCNL 14 settembre 2007 - comparto ministeri, bensì lo attua e lo completa sostituendo il "Nuovo Ordinamento del Personale" (NOP) introdotto dal preesistente CCNI 29 novembre 2004 sottoscritto in applicazione del CCNL 16 febbraio 1999 - comparto ministeri.
2. La possibilità di sostituire il dirigente in caso di assenza, prevista in via generale dal precedente ordinamento professionale (NOP) tra i compiti del profilo di "direttore di amministrazione" relativo alle ex posizioni economiche C3 o C3 Super, è stata superata dalle clausole dei contratti collettivi di area e di comparto da tempo vigenti, successivi al CCNL 16.2.1999.

3. Infatti, il CCNL 14 settembre 2007 non prevede, tra i contenuti professionali della terza area funzionale, la possibilità di sostituzione del dirigente.
4. Conseguentemente, il NSC non contempla, tra le mansioni elencate nella declaratoria del profilo professionale "funzionario amministrativo", terza area funzionale, fasce retributive dalla 1<sup>a</sup> alla 7<sup>a</sup> - nel quale sono confluiti gli ex profili amministrativi del NOP di collaboratore, funzionario e direttore appartenenti alle ex posizioni economiche da C1 a C3 super -, la sostituzione del dirigente in caso di assenza.
5. Di converso, l'art. 61, citato CCNL 21 aprile 2006 - Area I, Dirigenza, nel prevedere esclusivamente la possibilità di sostituzione del dirigente nelle ipotesi di vacanza in organico o di assenza con diritto alla conservazione del posto, stabilisce che la reggenza dell'ufficio possa essere affidata esclusivamente ad un altro dirigente.
6. Ciò posto, si rammenta l'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, in base al quale "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 (stesso articolo) a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".
7. I casi di sostituzione e di reggenza contemplati dall'art. 50, comma 5, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, devono pertanto intendersi nei limiti posti dalle dianzi accennate norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti civili di questa Amministrazione, concernenti la possibilità di delega di alcune funzioni dirigenziali, ovvero i compiti propri della dirigenza civile.

È quindi pur sempre possibile, in caso di assenza o di impedimento temporaneo del dirigente, delegare al funzionario alcuni compiti dirigenziali per periodi determinati al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, senza che ciò possa comportare mutamento di qualifica, né svolgimento di mansioni superiori da parte di quest'ultimo.

Per quanto sopra esposto, a conferma del contenuto della citata lettera al CEDOC di Salerno, alla quale integralmente si rinvia, il funzionario della terza area può svolgere, nell'ambito dell'incarico conferito - nel caso di specie quello di Vice Capo Centro - i compiti attinenti alle mansioni indicate nella declaratoria del profilo di appartenenza previsto dal NSC, come riportate nell'allegato "A" parte integrante del CCNI 3 novembre 2010, nonché alcune funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs.165/2001 per periodi determinati su delega del dirigente, ma non possono essere stabilmente assegnate mansioni che prevedano la sostituzione del dirigente o la reggenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Enrica Preti)



**MINISTERO DELLA DIFESA**

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  
Reparto 2° - Divisione 3^ - Sezione 2^  
VIALE DELL' UNIVERSITA', 4 - 00185 ROMA

Funz. Amm.vo dr.ssa I. DE PALMA  
Funz. Amm.vo dr.ssa G. VINCENZI  
Tel. 06/49862412-2413

Roma, li 11 8 FEB. 2011  
M\_DGCIV  
PROT. N. 0011230

AL COMANDO MILITARE ESERCITO  
"CAMPANIA"  
CENTRO DOCUMENTALE  
DI SALERNO Segreteria  
Via Posidonia, 98  
SALERNO

OGGETTO: Nuovo Sistema di Classificazione del Personale Civile.

Rif. fg. prot. n. M\_D E24496/0000522 Cod.id. CD SA 2 Ind. Cl.  
5.6.4/50 del 11/01/2011

Si fa riferimento al foglio sopraindicato con il quale codesto Centro, nell'inoltare l'istanza con la quale il "Funzionario Amministrativo" A3 F3 CILLIS Rosangela fa domanda di conferimento dell'incarico di "Vice Capo Centro Documentale", chiede il parere della scrivente in ordine alla richiesta avanzata dalla dipendente nonché sulla "inopportuna formula intimidatoria usata nella parte conclusiva della richiesta".

A tale riguardo si osserva preliminarmente che l'impiego del personale è di esclusiva competenza e responsabilità del Direttore dell'Ente presso il quale il dipendente presta servizio, al quale è demandata, per effetto dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001, la gestione delle risorse umane a sua disposizione.

Ciò posto, si osserva che l'allegato "A" del CCNL del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 prevedeva che i dipendenti appartenenti alla posizione economica "C3" "assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare". L'amministrazione Difesa, in applicazione del suddetto CCNL e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale delle qualifiche funzionali del Ministero della Difesa 1998/2001, in data 29.11.2004 sottoscriveva con le OO.SS. l'accordo conclusivo con il quale si individuavano i nuovi profili professionali nei quali inquadrare il personale civile della Difesa a decorrere dal 30.11.2004, nel cui ambito le declaratorie dei profili delle posizioni economiche "C3" espressamente prevedevano la possibilità di sostituire il dirigente in caso di assenza o impedimento.

Successivamente in data 14 settembre 2007 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009, il quale, nel prevedere l'articolazione in tre aree del sistema di classificazione del personale (prima, seconda e terza), nell'allegato "A" specifica le declaratorie delle singole aree non prevedendo tra i contenuti professionali della terza area la possibilità di sostituzione del dirigente.

In data 3 novembre 2010 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL-Comparto Ministeri 2006/2009, con cui è stato definito il Nuovo Sistema di Classificazione del Personale Civile (N.S.C.P.) che sostituisce il Nuovo Ordinamento del Personale (N.O.P.) introdotto dal C.C.N.I. 29/11/2004. Con l'entrata in vigore del suddetto N.S.C.P., a decorrere dal 4 novembre 2010, i profili di "Collaboratore di amministrazione ex p.e. C1", "Funzionario di amministrazione ex p.e. C2" e "Direttore di amministrazione ex p.e. C3" sono confluiti nell'unico profilo di "Funzionario Amministrativo", la cui declaratoria non prevede la funzione di sostituzione del dirigente.

Ne deriva che alla dipendente CILLIS non possono essere assegnate mansioni che prevedano la sostituzione del dirigente.

Per quanto concerne, infine, la richiesta del parere della scrivente in ordine alle modalità con cui la dipendente si è relazionata con il Capo Centro Documentale nella parte conclusiva dell'istanza, sentito in proposito l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), si osserva che oltre a non ravvisarsi alcun tono intimidatorio non si riscontrano neanche elementi suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Si prega di partecipare quanto sopra all'interessata.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dirig. dr.ssa Enrica PRETI)

